

(N. 1658)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1956

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.

Attualmente è in corso di esame al Parlamento (Atto Camera dei deputati n. 1978) un provvedimento di legge inteso ad approvare e rendere esecutivo l'Accordo stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 23 maggio 1955, riguardante l'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane (cotone, grano duro e tabacco). L'articolo 2, lettera d, di tale

Accordo prevede l'impiego in prestiti del Governo degli Stati Uniti a favore del Governo italiano, per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia, dell'equivalente in lire di 30 milioni di dollari, pari a lire 18.750.000.000, derivante dalla vendita delle predette eccedenze agricole. L'articolo 4 del provvedimento legislativo suddetto stabilisce che l'utilizzazione

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del prestito debba essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

A seguito di intese fra le amministrazioni interessate, sentito il Comitato interministeriale della Ricostruzione, il prestito è stato ripartito in tre quote come segue:

per programmi di sviluppo della piccola proprietà contadina	L. 5.000.000.000
per provvidenze a favore dell'industria alberghiera	» 5.000.000.000
per l'industrializzazione del Mezzogiorno	» 8.750.000.000

Con l'allegato disegno di legge viene pertanto regolato l'utilizzo della quota di prestito per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.

Poichè le disponibilità da destinare al prestito U.S.A. si formano gradatamente, in correlazione alla vendita delle eccedenze agricole americane poste a disposizione dell'Italia, anche i prelevamenti per le operazioni creditizie

in oggetto dovranno conseguentemente effettuarsi gradatamente, entro l'ammontare massimo di 8.750 milioni di lire (art. 1).

Essendo stati costituiti presso l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (I.SV.E.I.MER), presso l'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso il Credito Industriale Sardo (C.I.S.), con la legge 12 febbraio 1955, n. 38, fondi di rotazione con mezzi forniti dallo Stato per finanziamenti destinati all'industrializzazione del Mezzogiorno si è ritenuto opportuno far affluire ai medesimi le somme di cui sopra, nelle stesse proporzioni dei precedenti conferimenti (art. 2), facendo assumere agli istituti interessati, a valere sui fondi di rotazione predetti, il servizio di ammortamento, per capitale ed interessi, della quota di prestito U.S.A., allo scopo di assicurare i correlativi rimborsi dovuti al Governo americano, onde evitare, nell'eventualità di possibili perdite, qualsiasi gravame per il bilancio statale (articolo 3).

I rapporti fra il Tesoro e gli istituti verranno regolati con apposite convenzioni (art. 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo Italiano ai sensi della lettera d) dell'articolo 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 8.750 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente articolo 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia

(I.R.F.I.S.) e al Credito Industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente articolo 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio di interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. È, inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.